



# Comune di Padova

## Settore Lavori Pubblici

### Determinazione n. 2024/57/0138 del 08/04/2024

**Oggetto:** NGEU PNRR M5C2.111.3.2 - CUP H64H22000160006 - LLPP EDP 2022/078 CENTRI SERVIZI. STAZIONI DI POSTA: RISTRUTTURAZIONE CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EX GABELLI E CASETTA EREMITANO - IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO € 910.000,00 (CUI: 00644060287202200078). SECONDO I C.A.M. (DM 23 GIUGNO 2022. DETERMINAZIONE A CONTRARRE.

#### IL CAPO SETTORE LLPP Lavori Pubblici

#### IL CAPO SETTORE Servizi Sociali

PREMESSO che:

- con delibera di G.C. n. 144 del 19/03/24 è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Centri servizi. Stazioni di posta: ristrutturazione con efficientamento energetico ex Gabelli e casetta Eremitano - NGEU PNRR M5C2.111.3.2", dell'importo complessivo di € 910.000,00,
- l'intervento è finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU nell'ambito del PNRR, M5C2.111.3.2 - Stazioni di posta;
- è stata stipulata la convenzione tra il Comune e il Ministero (Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzione generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale, n. 98 del 09.05.2022);

VISTI

- i verbali di verifica e validazione del progetto datati 14/03/24 e sottoscritti dal Responsabile Unico di Progetto arch. Diego Giacom ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023, approvati con determinazione n. 2024/57/0109 del 15/03/2024;
- il quadro economico e il rispettivo cronoprogramma;

RICHIAMATI

- i principi trasversali previsti dal Regolamento UE, n. 2021/241 e dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani nonché i principi di sana gestione finanziaria di cui al Regolamento UE 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018;
- il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, in Legge 29 luglio 2021 n.108 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";
- gli obblighi stabiliti dal "Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", stipulato in data 17 settembre 2019 tra le Prefetture della Regione Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto recepito dal Comune di Padova con deliberazione della Giunta Comunale n. 672 del 29/10/2019 e scaduto il 16.09.2022, applicabile in via transitoria con valenza di "Patto di integrità" secondo le Istruzioni operative impartite dalla Segreteria Generale della Programmazione della Regione Veneto con nota prot. 456129 del 5.10.2022;
- l'art. 225, c. 8 del D.Lgs. 36/2023, il quale specifica che le procedure di affidamento e i contratti riguardanti gli investimenti pubblici finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, restano regolati anche dopo la data di efficacia del nuovo Codice (1 luglio 2023) dalle disposizioni speciali di cui al decreto legge 77/2021 convertito con legge 108/2021,

al decreto legge 13/2023, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, dal PNC nonché dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima 2030 di cui al regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018

RITENUTO, su decisione del Responsabile Unico di Progetto, vista anche la circolare del MIT n. 298 del 20/11/2023 e il parere Anac 13/03/2024 n. 13, di procedere, per l'affidamento di che trattasi, con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, considerando tale procedura più efficace ed efficiente per i seguenti motivi:

- questa Stazione Appaltante non è dotata di un Elenco degli Operatori economici da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare alla procedura negoziata di cui all'art. 1 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020 ed i tempi necessari per la sua costituzione non sono compatibili con le milestones previste dal decreto di finanziamento dell'opera in oggetto;
- la procedura negoziata di cui all'art. 1 D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020, stante quanto sopra precisato, si deve svolgere in due distinte fasi procedurali (indagine di mercato previa pubblicazione di un avviso per selezionare i concorrenti da invitare alla gara e successivo invito alla gara e suo svolgimento), mentre la procedura aperta si svolge in un'unica fase e questo la rende preferibile nell'ottica della maggior speditezza e celerità della procedura di affidamento abbinata alla massima salvaguardia del preminente interesse pubblico alla più ampia partecipazione possibile di operatori economici, comportando, altresì, una riduzione degli adempimenti amministrativi sia per gli operatori economici sia per i funzionari della stazione appaltante;
- della possibilità di attuare l'inversione procedimentale ai sensi dell'art. 107, c. 3 del D. Lgs. 36/2023 che semplifica e velocizza la complessa fase di verifica della documentazione amministrativa, norma e conseguente semplificazione, invece, non applicabile ove si ricorra alla procedura negoziata;
- per quanto sopra esposto, è più efficacemente perseguito il principio del risultato, garantendo la massima concorrenza tra gli operatori economici e nel contempo gli obiettivi di accelerazione delle procedure di affidamento stabiliti dal legislatore;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 14, c. 4 Dlgs. 36/2023, il calcolo dell'importo stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile, compresa qualsiasi forma di eventuali opzioni o rinnovi del contratto esplicitamente stabiliti nei documenti di gara;
- ai sensi dell'art. 120, c. 9 D.lgs. 36/2023, nei documenti di gara sarà stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste;
- pertanto, l'importo dei sopra citati lavori deve essere computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'individuazione delle soglie di cui all'art. 14 Dlgs. 36/2023;
- sulla base di quanto sopra descritto, il valore globale dell'appalto risulta essere così stimato:

Importo complessivo (oneri compresi)	€ 660.155,00
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento (oneri compresi)	€ 132.031,00
Valore globale stimato (tenuto conto della <u>facoltà</u> dell'opzione del quinto in aumento)	€ 792.186,00

RITENUTO, altresì, su decisione del Responsabile Unico di Progetto, di procedere con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 108, c.1, D.Lgs. 36/2023), in quanto detto criterio è più idoneo al rispetto delle esigenze di celerità ed economicità della specifica procedura, tenuto conto che la natura delle soluzioni tecniche previste nell'appalto, puntualmente descritte e determinate negli elaborati di progetto, non necessitano di apporti innovativi/migliorativi da parte dei concorrenti con proposte differenziate.

DATO ATTO che, sentito il Responsabile Unico di Progetto, in relazione ai lavori di cui all'oggetto e alla luce del disposto di cui all'art. 58 del D.Lgs. 36/2023 non risulta possibile sia tecnicamente che economicamente suddividere il contratto in lotti funzionali/prestazionali/quantitativi stante la natura unitaria dell'intervento e la stretta interconnessione delle lavorazioni previste, e in ogni caso sia in relazione all'entità dell'appalto che ai requisiti di partecipazione allo stesso stabiliti dalla vigente normativa, è sicuramente rispettato l'obiettivo di garantire l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, rispettando la finalità perseguita dal legislatore con la previsione di cui all'art. 58 sopra citato;

RILEVATO come le prestazioni in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023;

DATO ATTO che ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del D.Lgs. 36/2023, il Responsabile Unico di Progetto ha individuato il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto che risulta essere il seguente: CCNL Edilizia F012, F015, F018;

DATO ATTO altresì che si rende necessario integrare lo Schema di Contratto prevedendo che l'appaltatore, prima della stipula del contratto, abbia sottoscritto la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

DATO ATTO che per mero errore materiale,

- lo Schema di Contratto approvato con Delibera di G.C. n. 2024/0144, contiene il riferimento ad un CIG errato (A00S974BC0) in quanto il CIG sarà acquisito soltanto prima della pubblicazione del bando di gara e, pertanto, si rende necessario eliminare ogni riferimento a tale CIG errato;

- nello Schema di Contratto approvato con Delibera di G.C. n. 2024/0144, nelle premesse è indicato che è "stato approvato il progetto esecutivo relativo a \_\_ predisposto da Meg.Studio Srl, per un importo lavori di € 659.838.30" anziché per € 660.155,00, così come correttamente indicato nella Delibera di G.C. e negli altri elaborati progettuali, e pertanto si rende necessario correggere l'importo contenuto nello schema di contratto;

- la Relazione generale, approvata con Delibera di G.C. n. 2024/0144, al punto 5.4. *Materiali* contiene il riferimento ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) previsti dal DM 11/10/2017, e pertanto si rende necessario sostituire ogni riferimento ai CAM con quelli approvati con Decreto del Ministero della Transizione Ecologica 23 giugno 2022, che abroga e sostituisce il precedente DM 11 ottobre 2017.

PRESO ATTO che nello Schema di Contratto è indicata come scorporabile la categoria OS3 con un importo al netto degli oneri della sicurezza di € 45.632,09 e oneri della sicurezza € 867,26, si ritiene di modificare lo Schema di Contratto inserendo i lavori relativi alla categoria OS3 all'interno della categoria prevalente in ottemperanza al principio secondo il quale una categoria per essere considerata scorporabile deve superare i 150.000 Euro o il 10% del totale dei lavori, dando atto che tale indicazione prevale su eventuali altre indicazioni contenute negli altri elaborati progettuali;

PRESO ATTO di quanto stabilito dagli artt. 15 e 114 del D.Lgs. 36/2023, nonché dall'allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento vengono individuati:

- arch. Diego Giacom, quale Responsabile Unico di Progetto per i lavori di che trattasi (così come già riportato negli elaborati progettuali approvati con la succitata delibera n. 2024/0144);
- arch. Luca Mosole, quale direttore dei lavori;
- arch. Michela Memo, quale direttore operativo;

VISTO

- l'art. 17 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 che prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

- l'art.192 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 che, in materia di contratti prevede che la stipula degli stessi sia preceduta da una determinazione a contrattare sottoscritta dal responsabile del procedimento di spesa indicante, tra l'altro, l'oggetto del contratto, la sua forma, le clausole contrattuali ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente e delle offerte ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Pubbliche Amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

- l'allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023 che disciplina il sistema di qualificazione e i requisiti per gli esecutori di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro di cui all'art. 100, c. 4, del Codice;

- la delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 "Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2024", in merito al contributo di gara;

DATO ATTO che

- il valore globale stimato dei lavori, tenuto conto della facoltà dell'opzione del quinto, ammonta a € 792.186,00, ne consegue che la quota da impegnarsi a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ammonta a € 410,00 ;

- in tal modo è stata determinata la spesa dell'intervento ed individuato il creditore ai sensi e per gli effetti di cui all'art.183 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267;

RICHIAMATE le Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 103 e n. 104 del 18/12/2023, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali sono stati approvati, rispettivamente, il D.U.P. e il Bilancio di Previsione Finanziario 2024-2026 nonché la deliberazione della Giunta

Comunale n. 723 del 27/12/2023, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il PEG per gli esercizi 2024-2026;

VISTO

- gli artt. 17 e 14 del D. Lgs. 36/2023;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 che, fra le funzioni e responsabilità della dirigenza, prevede al punto 3 lett. b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, nonché, alla lett. c), la stipula dei contratti;
- l'art. 64 dello Statuto Comunale;
- l'art. 57, c. 2 del D. Lgs. 36/2023;

#### **D E T E R M I N A**

1. che l'oggetto del contratto sono i lavori di "Centri servizi. Stazioni di posta: ristrutturazione con efficientamento energetico ex Gabelli e casetta Eremitano - NGEU PNRR M5C2.111.3.2";
2. di modificare lo schema di contratto e la relazione generale per quanto riportato in premessa;
3. che le clausole contrattuali ritenute essenziali sono quelle contenute nel Capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto (approvati con delibera di G.C. n. 2024/0144 e modificati con il presente atto) e, in particolare, l'importo lavori di € 660.155,00 viene scisso in € 647.842,40 da assoggettare a ribasso (di cui € 150.425,59 per costi della manodopera) ed in € 12.312,60 da non assoggettare a ribasso perché inerenti i costi della sicurezza; ai sensi dell'art. 41, c. 14, D.lgs. 36/23 i costi della manodopera e della sicurezza sono scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. Si richiama in merito il parere n. 2154/2023 del MIT e la delibera ANAC, n.528 del 25.11.2023;
4. che per le motivazioni di cui in premessa, all'affidamento dei lavori si procederà previo esperimento di procedura aperta (art. 71 del D. Lgs. 36/2023) e il criterio di aggiudicazione sarà quello del prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara. Ai sensi dell'art. 54 comma 1 del D.lgs. 36/2023, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata secondo il METODO A di cui all'allegato II.2 al Codice, saranno escluse automaticamente;
5. di procedere con la cosiddetta "inversione procedimentale" prevista dall'art. 107, c.3 del D. Lgs. 36/2023;
6. che relativamente alle opere da eseguire, sulla base di quanto riportato negli elaborati progettuali, validati dal Responsabile Unico di Progetto e approvati con delibera di G.C. n. 2024/0144;
  - la categoria prevalente è OG1 - importo lavori € 272.885,59;  
Ai soli fini della necessità dell'abilitazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, si segnala la presenza delle seguenti lavorazioni eseguibili da impresa in possesso di adeguata abilitazione:
    - Impianti idrico-sanitario € 46.499,35 - [art. 1, comma 1, lett. d) - D.M. 37/2008];  
Le opere impiantistiche suddette non costituiscono opere scorporabili.
  - la categoria scorporabile è OS28 - importo lavori € 204.173,40 [art. 1, comma 2, lett. c) - D.M. 37/2008];
  - la categoria scorporabile è OS30 - importo lavori € 183.096,01 [art. 1, comma 2, lett. a) e b) - D.M. 37/2008].

Come chiarito con il comunicato del Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in data 24.06.2011, il possesso delle abilitazioni relative alle opere impiantistiche, ai sensi del D.M. 37/08, non costituisce un requisito di partecipazione alla gara. Tuttavia, l'aggiudicatario dovrà dimostrare in fase esecutiva dell'appalto (a pena di risoluzione del contratto) di essere in possesso della necessaria abilitazione ai sensi del D.M. 37/08.
7. che per essere ammessi alla gara, gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti generali e di idoneità professionale previsti dal Dlgs 36/2023 e dei requisiti necessari di cui all'art. 47 del D.L. 77/2021:
  - essere in regola con gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
  - impegno a destinare una quota pari al 30 per cento delle assunzioni necessarie all'esecuzione dell'appalto all'occupazione giovanile

- impegno a destinare una quota pari al 15 per cento delle assunzioni necessarie all'esecuzione dell'appalto all'occupazione femminile (in considerazione della specifica natura del settore di riferimento tenuto conto delle ultime rilevazioni ISTAT);
- 8. che l'impresa dovrà possedere adeguati requisiti di qualificazione ai sensi della vigente normativa. Ai fini della partecipazione alla gara è sempre necessario il possesso di attestazione SOA da parte dei concorrenti, in applicazione del disposto di cui all'art. 100, c. 4, D.lgs 36/2023, stante che la presente procedura di aggiudicazione riguarda un appalto di lavori di importo superiore ai 150.000 euro;
- 9. l'aggiudicatario dovrà rispettare, relativamente alle categorie di lavorazioni indicate nel capitolato d'onere, i criteri ambientali minimi contenuti nel DM 23 GIUGNO 2022 oltre che i principi previsti per gli appalti PNRR, tra cui i principi DSNH;
- 10. che l'opera è appaltabile;
- 11. che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica in forma pubblica amministrativa (art. 18, c. 1 D.lgs. 36/2023), a cura del Settore Contratti Appalti e Provveditorato e le relative spese contrattuali saranno a carico dell'aggiudicatario;
- 12. ai sensi degli artt. 15 e 114 del Dlgs 36/2023, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento sono individuati:
  - arch. Diego Giacom, quale Responsabile Unico di Progetto per i lavori di che trattasi;
  - arch. Luca Mosole, quale direttore dei lavori, che fornisce l'attestazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 1, c. 2 dell'Allegato II.14 del Dlgs 36/2023;
  - arch. Michela Memo, quale direttore operativo;
- 13. di impegnare la somma di € 410,00 a favore dell'ANAC, sul cap. 22900015 ad oggetto "NGEU LLPP EDP 2022/078 PNRR\_M5C2.111.3.2\_ATS\_STAZIONE\_DI\_POSTA - H64H22000160006 - STAZIONI DI POSTA" del Bilancio di Previsione 2024 - Classificazione di bilancio U.12.04.2.02 Conto PF U.2.02.01.09.999 prenotazione n. 2024/6161 (delibera di G.C. n. 2024/0144) (vincolo 2024S142).

08/04/2024

Il Capo Settore LLPP  
Danilo Guarti

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova  
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa

09/04/2024

Il Capo Settore  
Sara Bertoldo

C/F	Classificazione	Capitolo	Piano dei Conti	Importo	Fornitore	Num. Prov.	Num. Def.
C	U.12.04.2.02	22900015	U.2.02.01.09.999	410,00	AUTORITA' ANTICORRUZIONE NAZIONALE	202400788	2024000616101

Visto di regolarità contabile. Si attesta la copertura finanziaria sul Capitolo/i / R.P. indicato/i nella determina, dando atto che gli estremi del/i provvedimento/i che danno luogo all'/agli accertamento/i delle entrate al titolo 4, 5 e 6 che costituiscono la copertura e la loro classificazione in bilancio sono indicate nell'allegato che fa parte integrante dello stesso Visto.

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa.

09/04/2024

Il Funzionario con A.S.  
Antonio Mario Montanini

Visto generato automaticamente dal sistema informatico del Comune di  
Padova ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. 39/93 – firma autografa omessa